

STATUTO della "SOCIETA' ITALIANA PER LE RICERCHE SULLE RADIAZIONI" (S.I.R.R.)

Articolo 1

1. E' costituita un'associazione denominata Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni (S.I.R.R.).

Articolo 2

1. La S.I.R.R. viene registrata all'atto della costituzione con sede in Roma, presso lo studio OLANDI S.r.L., Piazza Antonio Meucci 23, 00146 Roma.

Articolo 3

1. La S.I.R.R. è un'associazione a carattere scientifico senza fini di lucro.

Articolo 4

1. La S.I.R.R. si propone di riunire i cultori di discipline che prevedono l'impiego delle radiazioni, allo scopo di promuovere il progresso della ricerca scientifica interdisciplinare nel campo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. In particolare la S.I.R.R. si prefigge di favorire studi e ricerche di base ed applicative nell'ambito della biologia, della chimica, della fisica, della medicina e di altre discipline ad esse collegate.
2. Per il conseguimento degli scopi sociali la S.I.R.R. si propone:
 - a) l'organizzazione di riunioni scientifiche anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni;
 - b) l'organizzazione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi scientifici, teorici o applicativi, anche ai fini di consulenza verso altri Istituti, Enti, ecc..., qualora ne venga fatta richiesta;
 - c) la promozione e la gestione di scuole e corsi di formazione, anche con contributi di persone fisiche e/o di Enti privati e pubblici anche sovranazionali;
 - d) l'interscambio di studiosi e ricercatori (anche di nazionalità e cittadinanza diversa da quella italiana), anche con l'assegnazione di contributi di trasferta;
 - e) la collaborazione con altri istituti nazionali ed internazionali attivi nel settore delle radiazioni e delle varie discipline ad esse afferenti, anche mediante l'assegnazione di contributi o borse di studio;
 - f) la collaborazione, l'associazione e, se del caso, la federazione, sia a livello nazionale che internazionale, con organizzazioni scientifiche che perseguono scopi simili o comunque correlabili con gli obiettivi della Associazione stessa, con potere di rappresentanza collettiva dei soci;
 - g) la pubblicazione e la diffusione di bollettini, riviste, atti scientifici, ecc. e la realizzazione e gestione di siti della rete internet il compimento di tutti gli atti comunque utili o necessari alla migliore realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 5

1. Possono far parte della S.I.R.R. tutti i ricercatori e cultori comunque attivi nelle discipline di cui al precedente Art. 4. La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio della S.I.R.R. da almeno due soci presentatori ed accompagnata da un curriculum vitae del candidato.

2. L'accettazione a socio dovrà essere approvata dal Consiglio la cui decisione verrà comunicata al candidato dal Segretario-Tesoriere.
3. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e possono partecipare a tutte le attività promosse dalla S.I.R.R. Essi hanno il dovere di corrispondere la quota annuale di iscrizione, nella misura fissata dall'assemblea generale. Dopo 3 anni consecutivi di mancato pagamento, i soci morosi saranno dichiarati decaduti. Il contributo associativo non è trasferibile per atto tra vivi e non è soggetto a rivalutazione.

Articolo 6

1. La appartenenza di un socio viene a decadere per recesso, per morte, per morosità.

Articolo 7

1. Il patrimonio della S.I.R.R. è costituito dalle quote annue dovute dai Soci e da eventuali elargizioni e contributi versati a favore della S.I.R.R. per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso è costituito altresì dalle quote di iscrizione a congressi, seminari, corsi, ecc., organizzati dalla S.I.R.R. E' vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della S.I.R.R., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato, entro l'anno successivo, all'assemblea generale dei soci per l'approvazione; il rendiconto dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio.

Articolo 8

1. La S.I.R.R. è retta da un Consiglio composto di nove membri.
2. Il Consiglio può cooptare a titolo consultivo, senza diritto di voto, soci che hanno dato un contributo significativo alle attività sociali e alla ricerca scientifica del settore, con la qualifica di Consigliere emerito.
3. Il Consiglio, inoltre, può nominare un Presidente onorario che può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio stesso. Il Presidente onorario ed i Consiglieri emeriti restano in carica per il periodo del Consiglio che li ha eletti.
4. La formazione del Consiglio deve assicurare la massima rappresentatività delle discipline di appartenenza dei soci e riflettere il carattere interdisciplinare di questa associazione. Per questo i campi della biologia, della chimica, della fisica e della medicina sono rappresentati nel Consiglio da almeno un consigliere espressamente eletto dai soci.
5. I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni e non sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo.
6. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea dei soci. Una commissione elettorale composta di cinque membri viene costituita dall'assemblea l'anno precedente alle elezioni.
7. In ciascuna elezione il Consiglio è rinnovato solo parzialmente: sono eletti alternativamente cinque o quattro membri.
8. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario-Tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza della S.I.R.R.
9. Il Presidente e il Segretario-Tesoriere restano in carica per due anni e possono essere confermati per un secondo biennio qualora siano ancora componenti del Consiglio.

10. I componenti del Consiglio, inclusi il Presidente e il Segretario-Tesoriere entrano in carica con l'inizio dell'anno solare successivo alla loro elezione e scadono il 31 dicembre dell'anno previsto dalla durata del loro mandato.
11. Le dimissioni o il forzato abbandono o il decadere a norma dell'art. 10 di un componente del Consiglio richiedono che la carica venga assunta dal primo dei candidati non eletti nell'ultima elezione. Le dimissioni del Presidente richiedono la sua sostituzione per il restante periodo del regolare mandato mediante una nuova elezione in seno al Consiglio. Lo stesso vale per il Segretario-Tesoriere.

Articolo 9

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti, a suo giudizio, la necessità e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione del Consiglio è altresì obbligatoria dietro richiesta per iscritto di almeno cinque consiglieri.

Articolo 10

1. Il Consiglio delibera a semplice maggioranza di voti dei membri presenti
2. Tuttavia nessuna delibera può essere votata senza la partecipazione diretta di almeno cinque dei suoi membri.
3. Onde assicurare il buon funzionamento del Consiglio è fatto obbligo ai suoi membri di presenziare alle riunioni indette dal Presidente. L'assenza non giustificata di un membro del Consiglio per più di due volte dà luogo automaticamente al decadere del socio dal suo mandato come consigliere.

Articolo 11

1. L'assemblea dei soci rappresenta l'organo volitivo. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea ordinaria o straordinaria della S.I.R.R. è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, ma delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. L'assemblea viene convocata una volta all'anno, salvo il caso di convocazioni straordinarie, dal Consiglio della S.I.R.R.. Essa è presieduta dal Presidente della S.I.R.R., o in sua assenza, da un consigliere scelto dall'assemblea stessa, che nomina il Segretario, il quale ha l'incarico di redigere il verbale dell'assemblea.
4. Il Segretario Tesoriere ha l'incarico di informare i soci della convocazione almeno 45 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
5. Tutte le risoluzioni votate dall'assemblea vengono riportate su un apposito registro, firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, a disposizione dei soci.
6. Il Segretario Tesoriere ha l'incarico di inviare il verbale dell'assemblea a tutti i soci della S.I.R.R..
7. Il Segretario Tesoriere redige inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio che restano a disposizione dei soci.

Articolo 12

1. Oltre a quanto previsto agli art. 5 - 7 e 11 del presente statuto le funzioni del Consiglio della S.I.R.R. consistono:

- a) nel dare pratica attuazione alle delibere dell'assemblea dei soci;
- b) nel promuovere l'organizzazione di congressi, seminari, tavole rotonde, ecc... nell'ambito degli interessi scientifici della associazione;
- c) nel facilitare all'interno della associazione la diffusione dell'informazione scientifica di interesse per le attività della associazione stessa;
- d) nel promuovere contatti e stabilire i legami necessari con altri gruppi o associazioni scientifiche in Italia e all'estero;
- e) nel dotarsi di un regolamento interno e procedere ad eventuali emendamenti dello stesso, previa approvazione dell'assemblea.

Articolo 13

1. Oltre a quanto previsto agli art. 7 e 8 del presente statuto, sono prerogative dell'assemblea dei soci:
 - a) di approvare il verbale della precedente assemblea;
 - b) di approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - c) di eleggere i membri del Consiglio;
 - d) di proporre al Consiglio i criteri da seguire per la realizzazione degli scopi sociali;
 - e) di presentare eventuali modifiche dello statuto della S.I.R.R.
2. Ogni proposta di modifica dello statuto deve essere indirizzata per iscritto al Presidente della S.I.R.R. da almeno dieci soci, giudicata dal Consiglio, e trasmessa, insieme al giudizio scritto del Consiglio, a tutti i soci. Le modifiche allo statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci. Le modifiche allo statuto diventano operanti il giorno successivo alla loro approvazione.
3. Lo scioglimento della S.I.R.R. deve essere approvato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 14

1. Il Consiglio delibera su tutte le spese necessarie alla vita ed al funzionamento della associazione in accordo con le decisioni dell'assemblea. Tuttavia per l'ordinaria amministrazione, il Presidente può autorizzare le spese necessarie senza delibera del Consiglio.

Articolo 15

1. In caso di scioglimento della S.I.R.R., gli eventuali fondi disponibili verranno devoluti ad altre associazioni o enti aventi oggetto analogo a quello della S.I.R.R., secondo delibera dell'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del C.C. per le associazioni.